

**Sentenza del Tribunale 9 marzo 2012 — Coverpla/UAMI — Heinz-Glas (Flacon)**

(Causa T-450/08) <sup>(1)</sup>

[«Disegno o modello comunitario — Procedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato raffigurante un flacone — Disegno o modello anteriore — Motivo di nullità — Divulgazione del disegno o modello anteriore — Assenza di novità — Articoli 5 e 25, paragrafo, 1 lettera b), del regolamento (CE) n. 6/2002»]

(2012/C 126/25)

Lingua processuale: il francese

**Parti**

*Ricorrente:* Coverpla (Nizza, Francia) (rappresentanti: P. Greffe e M. Chaminade, avvocati)

*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Folliard-Monguiral, agente)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'UAMI, interveniente dinanzi al Tribunale: Heinz-Glas GmbH (Piesau, Germania) (rappresentante: M. Pütz-Poulalion, avvocato)

**Oggetto**

Ricorso proposto avverso la decisione della terza commissione di ricorso dell'UAMI del 7 luglio 2008 (procedimento R 1411/2007-3), relativa a un procedimento di dichiarazione di nullità di un disegno o modello comunitario tra la Heinz-Glas GmbH e la Coverpla

**Dispositivo**

1) Il ricorso è respinto.

2) La Coverpla è condannata alle spese.

<sup>(1)</sup> GU C 6 del 10.1.2009.

**Sentenza del Tribunale 15 marzo 2012 — Evropaïki Dynamiki/Commissione**

(Causa T-236/09) <sup>(1)</sup>

[«Appalti pubblici di servizi — Gara d'appalto — Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici — Rigetto delle offerte di un offerente — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Trasparenza — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità extracontrattuale»]

(2012/C 126/26)

Lingua processuale: l'inglese

**Parti**

*Ricorrente:* Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: N. Korogiannakis e M. Dermitzakis, avvocati)

*Convenuta:* Commissione europea (rappresentanti: inizialmente N. Bambara, poi E. Manhaeve, agenti, assistiti da P. Wytinck e B. Hoorelbeke, avvocati)

**Oggetto**

Da un lato, domanda di annullamento delle decisioni della Commissione del 27 marzo 2009, che respingono le offerte presentate dalla ricorrente, rispettivamente, per il lotto n. 1, intitolato «Consulenza relativa allo sviluppo in loco (intra muros)», e per il lotto n. 2, intitolato «Progetti di sviluppo non in loco (extra muros)», nell'ambito della gara d'appalto RTD-R4-2007-001, relativa a prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici per la Commissione (GU 2007, S 238), nonché delle decisioni di attribuire tali lotti ad altri offerenti e, dall'altro lato, domanda di risarcimento danni

**Dispositivo**

1) Il ricorso è respinto.

2) L'Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systemata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE è condannata a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea.

<sup>(1)</sup> GU C 193 del 15.8.2009.